

Provincia di Torino
Determinazione del Dirigente
del Servizio Urbanistica

Prot. n...../3069/2006

OGGETTO: COMUNE DI AVIGLIANA - PROGETTO PRELIMINARE VARIANTE PARZIALE N. 28 AL P.R.G.C. – AMBITO BONIFICA TEKSID - OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il progetto preliminare della variante parziale n. 28 al P.R.G.C. di Avigliana, adottato con deliberazione del C.C. n. 130 del 29/09/2005, ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, trasmesso alla Provincia in data 05/12/2005 (*prat. n. 130/2005*) per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 46 del 29/09/2005 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche ed integrazioni al P.R.G.C. vigente:

- con determina n. 69 – 115245/2004 del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche, la Provincia di Torino, approvava ai sensi dell'art. 10 del D.M. 471/99 e dell'art. 3 della L.R. n., 42/2000 la documentazione relativa al progetto definitivo di bonifica e ripristino ambientale dell'area ex – Teksid, sulla base delle risultanze della Conferenza dei Servizi svoltasi in data 30 ottobre 2003;
- tra le prescrizioni contenute nel verbale della Conferenza dei Servizi ripresi nella deliberazione sopra richiamata vi sono limitazioni temporanee o permanenti e modalità per l'utilizzo dell'area, derivanti dagli interventi di bonifica e messa in sicurezza permanente che dovranno risultare dalle Norme Tecniche di Attuazione e dalla Cartografia del P.R.G.C.;
- la variante nello specifico individua cartograficamente l'area ricompresa nel Comune di Avigliana oggetto di bonifica (tav. C.2.3 e tav. C.2.7 in scala 1:2000) e introduce il nuovo articolo 24.8 “*Bonifica e ripristino ambientale ex – discarica Teksid*”, che norma l'intera area;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35, comma 2 dello Statuto Provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

D E T E R M I N A

1. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Avigliana con deliberazione C.C. n. 46 del 29/09/2005, la seguente osservazione:
 - ~~si~~ pur riscontrando una buona corrispondenza con i contenuti della determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche n. 69 – 115245/2004 della Provincia di Torino, si ricorda, a titolo di apporto collaborativo, che le limitazioni temporanee e permanenti e le particolari modalità previste per l'utilizzo dell'area oltre che nelle Norme di Attuazione e nella Cartografia di Piano (come, tra l'altro, correttamente riportato) devono risultare anche dal certificato di destinazione urbanistica dell'area;
2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
3. **di trasmettere** al Comune di Avigliana la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino,.....